

# CGIL

CENTRO  
INFORMATIVO

FISAC

INTESA  SANPAOLO  
SEGRETERIE FISAC/CGIL  
GRUPPO INTESA SANPAOLO

## TFR: le scelte possibili

La COVIP, con delibera del 2 marzo, è intervenuta in merito al conferimento del TFR ai Fondi pensione.

In particolare, i **lavoratori già iscritti a fondi pensione che al 31/12/2006 non versavano il TFR** a previdenza integrativa devono scegliere se indirizzare l'intero TFR al Fondo Pensioni o mantenerlo in azienda. Non è quindi consentito il versamento di solo una parte del TFR, come precedentemente comunicato.

*L'Azienda fornirà direttamente ai colleghi che hanno già compilato il modulo on line, optando per il versamento parziale del TFR a fondo pensione, le istruzioni per la necessaria rettifica alla luce della delibera della COVIP.*

Riteniamo utile riepilogare le possibile "scelte esplicite" che i lavoratori possono effettuare per il TFR, fermo restando che in caso di "scelta tacita" (cioè se non si esprime alcuna indicazione) ci sarà il versamento del TFR maturando a partire dal 1° luglio 2007 (o trascorsi sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) nel Fondo Pensioni di riferimento:

- ✚ **lavoratori già iscritti che versano tutto il TFR a previdenza integrativa:** non devono effettuare alcuna scelta.
- ✚ **lavoratori già iscritti che NON versano TFR a previdenza integrativa:** devono scegliere se indirizzare l'intero TFR al Fondo Pensioni (indicando eventualmente un diverso comparto da quello cui già si aderisce) o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS).
- ✚ **lavoratori già iscritti che versano parte del TFR a previdenza integrativa:** devono scegliere se indirizzare l'intero residuo del TFR al Fondo Pensioni (indicando eventualmente un diverso comparto da quello cui già si aderisce) o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS).
- ✚ **lavoratori NON iscritti a Fondi Pensione, con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993:** possono versare al Fondo Pensione di riferimento l'intero TFR o quota parte di esso, nelle misure previste da accordi aziendali (in assenza di tali accordi, la quota minima da versare è pari al 50% del TFR) o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS).
- ✚ **lavoratori NON iscritti a Fondi Pensione, con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:** possono versare al Fondo Pensione di riferimento l'intero TFR o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS).

12 aprile 2007

SEGRETERIE FISAC/CGIL  
Gruppo Intesa SanPaolo

Centro informativo Fisac/CGIL